AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 662 del 29 agosto 2011.

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE TRANSITORIO PER LA DISCIPLINA DELLA CONSISTENZA DEI DISTACCHI SINDACALI PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Il giorno 29 agosto 2011 alle ore 11,30, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

- FLC CGIL - Katya FOLETTO
- CISL SCUOLA
  - SINASCEL - Corrado FOSSON
  - SISM CISL - Riccardo MONZEGLIO
- SAVT ÉCOLE - Alessia DÉMÉ
- SNALS - Giulio POLI

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48 comma 6 della L.R. n. 22/2010 e del Provvedimento della Giunta regionale in data 26 agosto 2011 n. 2006 concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della L.R. n. 22/2010, del contratto collettivo regionale transitorio per la disciplina della consistenza dei distacchi sindacali per i dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale

SOTTOSCRIVONO

l'allegato contratto collettivo regionale transitorio per la disciplina della consistenza dei distacchi sindacali per i dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.

C Fosson

A Démé

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale del giorno 26 agosto 2011 n. 2006 ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

- **FLC CGIL**
  Katya FOLETTO

- **CISL SCUOLA**
  - SINASCEL
  Corrado FOSSON

  - SISM
  Riccardo MONZEGLIO

- **SAVT ÉCOLE**
  Alessia DÉMÉ

- **SNALS**
  Giulio POLI

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE TRANSITORIO PER LA DISCIPLINA DELLA CONSISTENZA DEI DISTACCHI SINDACALI PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

PREMESSA

Le parti contraenti, in attesa di una generale disciplina delle prerogative sindacali, determinano con il presente accordo la definizione dei limiti massimi e delle modalità di attribuzione dei distacchi sindacali per i dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico.

Le parti contraenti, in attesa di una generale disciplina delle prerogative sindacali, riconoscono altresì che riveste particolare urgenza la quantificazione dei distacchi sindacali spettanti alle Organizzazioni sindacali scolastiche firmatarie del presente accordo data l'imminenza della ripresa delle attività didattiche prevista per l'inizio del mese di settembre prossimo venturo.

Art. 1
(Obiettivi e durata)

1. Il presente accordo definisce, nelle more di una completa regolamentazione pattizia delle prerogative sindacali ed al fine di contribuire ad un corretto avvio delle attività didattiche del prossimo anno scolastico previsto per il giorno 12 settembre 2011, la consistenza dei distacchi sindacali dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale di cui all'art. 47, comma 2 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.".

2. Il presente accordo ha validità fino all'entrata in vigore dell'accordo quadro in materia di prerogative sindacali e cessa comunque al termine dell'anno scolastico 2011/2012.

Art. 2
(Consistenza e ripartizione dei distacchi sindacali nel settore scolastico)

1. Il numero complessivo dei distacchi sindacali, spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel settore scolastico e firmatarie del presente

C. Fosson

accordo è fissato nel numero massimo di quattro (comprensivi di parte dei minuti dei permessi sindacali spettanti ai dipendenti in servizio nell'anno scolastico di riferimento e stabiliti col prossimo accordo quadro in materia di prerogative sindacali) e i medesimi sono assegnati in ragione di un distacco per ogni organizzazione sindacale scolastica firmataria del presente accordo per la quale sia accertato un indice di rappresentatività, derivante dalla media tra il dato associativo (deleghe) al termine dell'anno scolastico precedente ed il dato elettorale (elezioni R.S.U.), pari o superiore a 300.

2. In materia di permessi sindacali, in attesa di una generale disciplina delle prerogative sindacali, resta in vigore la prassi attualmente utilizzata.
3. Restano, parimenti, in vigore i permessi delle RSU delle singole Istituzioni Scolastiche.

Art. 3
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I dirigenti sindacali, componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del presente accordo, che non siano in distacco ovvero in aspettativa e che ricoprono cariche negli organismi direttivi statutari nelle proprie organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato; a detti periodi si applica quanto previsto dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
2. I dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del presente accordo, che non siano in distacco ovvero in aspettativa e che ricoprono cariche negli organismi direttivi statutari nelle proprie organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi o convegni sindacali; a detti permessi si applica l'art. 31, comma 3 della legge n. 300/1970. Il limite massimo annuo di detti permessi è fissato in 12 giorni per ogni dirigente.
3. I dirigenti sindacali di cui al comma 2 per fruire dei permessi ivi previsti devono darne comunicazione scritta con almeno 3 giorni di preavviso tramite la propria organizzazione sindacale.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Il presente accordo abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia di distacchi sindacali del settore scolastico a decorrere dall'entrata in vigore di cui all'art. 1, comma 2.

C Fosson